Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei (1)

COM(90) 533 def. — SYN 281

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(90/C 305/07)

(1) GU n. C 224 dell'8. 9. 1990, pag. 8.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che il ricorso a forme di lavoro quali il lavoro temporaneo è aumentato considerevolmente;	considerando che il ricorso al lavoro temporaneo è aumentato considerevolmente questi ultimi anni e che aumenterà ancora;
considerando che occorre prestare un'attenzione particolare affinché detti lavoratori ricevano una formazione appropriata rispetto ai rischi professionali propri all'impresa in questione;	(inserito come penultimo considerando)
considerando che in seguito alle ricerche effettuate risulta che, in generale, i lavoratori temporanei sono esposti al rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali in misura maggiore rispetto agli altri lavoratori dipendenti;	considerando tuttavia che i lavoratori temporanei corrono maggiori rischi degli altri lavoratori, come dimostrano le statistiche riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
	Nuovo considerando 6
	considerando che tali rischi supplementari sono connessi in gran parte con il carattere temporaneo del rapporto di lavoro e con i particolari modi di inserimento nell'impresa che ne derivano;
	Nuovo considerando 9
	considerando quindi che la particolarità di tali rischi rende necessaria una normativa particolare;
(Vecchio considerando 4)	Nuovo considerando 11
	considerando che occorre prestare un'attenzione particolare affinché detti lavoratori ricevano una formazione appropriata rispetto ai rischi professionali propri all'impresa in questione;

L'ultimo considerando è invariato.

Il primo articolo è invariato.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 2	
Primo paragrafo invariato	
	Paragrafo 2
	(nuovo)
	L'esistenza di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo non può giustificare una differenza di trattamento nelle condizioni di lavoro relative al contenuto e alla durezza del lavoro, alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute, all'accesso alle attrezzature individuali di protezione, allo svolgimento e all'ambiente di lavoro incluse le modalità di fissazione degli orari di lavoro.
Paragrafo 3 invariato	
Articolo 3 invariato	
Articolo 4 invariato	
Articolo 5	
Gli Stati membri vigilano affinché, prima di svolgere un'attività che richiede qualifiche o attitudini professionali particolari oppure una sorveglianza medica particolare, il lavoratore temporaneo venga informato dall'impresa utilizzatrice sui rischi che corre e riceva, se del caso, una formazione adeguata.	Gli Stati membri vigilano affinché, prima di svolgere un'attività che richiede qualifiche o attitudini professionali particolari oppure una sorveglianza medica particolare, il lavoratore temporaneo venga informato dall'impresa dei rischi che corre.
	Articolo 6
	(nuovo)
	Nei casi di cui all'articolo precedente, il lavoratore deve seguire una formazione adeguata ai propri bisogni, tenuto conto della sua qualificazione e della sua esperienza. Se il posto è pericoloso a breve o a lungo termine, la formazione è obbligatoria.
Il vecchio articolo 6 diventa l'articolo 7 - Invariato	
Il vecchio articolo 7 diventa il nuovo articolo 10	
	Articolo 8
	(nuovo)
	L'istanza o le persone, all'interno dell'impresa o al di fuori di essa, incaricate di controllare il rispetto delle regole di prevenzione della salute e della sicurezza sono informate sulla destinazione di lavoratori temporanei a posti suscettibili di presentare rischi.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 9

(nuovo)

Disposizioni finali

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori temporanei.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

(nuovo)

Entro il termine di due anni dalla scadenza del periodo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di elaborare una relazione, da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 12

(nuovo)

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva tenendo conto degli articoli 10 e 11.

Il vecchio articolo 8 diventa l'articolo 13.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.